Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 24 aprile 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 22 aprile 1978, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1977, n. 968: Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), via Marconi, presso il Circolo cacciatori della provincia di Reggio Calabria.

(3421)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 aprile 1978, n. **123.**

Ulteriore proroga del termine stabilito nell'articolo 7 della legge 2 aprile 1976, n. 105, concernente provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Viterbo colpite dal terremoto del febbraio 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogato al 31 dicembre 1976 con l'articolo 7 della legge 2 aprile 1976, n. 105, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1978, n. **124.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Salvatore, in Torino.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 15 settembre 1976, integrato con dichiarazione 21 marzo 1977, relativo all'erezione della parrocchia di Gesù Salvatore, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1978, n. **125.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X, in Loano.

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga 1° novembre 1971, integrato con dichiarazione 14 gennaio 1974 e con altro decreto 22 febbraio 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Pio X, in Loano (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1978, n. **126.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia «I SS. Martiri», in Prato.

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Prato 21 giugno 1973, integrato con due dichiarazioni, una di pari data e l'altra 27 settembre 1976, relativo all'erezione della parrocchia «I SS. Martiri», in Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1978, n. **127.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo, in Cuneo.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cuneo 17 dicembre 1976, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo, in Cuneo, zona Cuneo 2.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1978, n. **128.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma indipendente di S. Mauro, in Boves.

N. 128. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cuneo 15 maggio 1976, integrato con due dichiarazioni datate 21 gennaio e 7 giugno 1977, relativo all'erezione della vicaria curata autonoma indipendente di S. Mauro, in frazione omonima del comune di Boves (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978, n. **129.**

Modificazioni allo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Novara.

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 22 e 27 dello statuto dell'associazione provinciale allevatori di Novara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, n. 140.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1978
Registro n. 6 *Agricoltura, foglio n.* 143

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1976.

Sostituzione di tre membri della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cremona;

Vista la nota n. 9645 in data 5 luglio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona comunica che le organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nella provincia hanno designato, quali rappresentanti degli impiegati dell'industria, i signori Caccialanza Francesco, Dondi Paride e Joriini Gian Carlo, in sostituzione dei rag. Curtarelli Alfredo e Rigoli Franco, dimissionari e del sig. Dazieri Gianfranco, deceduto

Decreta:

I signori Caccialanza Francesco, Dondi Paride e Joriini Gian Carlo sono chiamati a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cremona, in sostituzione dei signori Curtarelli Alfredo, Rigoli Franco e Dazieri Gianfranco.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(3120)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1978.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Sondrio, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia, per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il dott. Tullio Segattini, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Sondrio, nonché delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia, è deceduto;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Auro Zerbini è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Sondrio, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del dott. Tullio Segattini, commissario liquidatore deceduto.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alla Camere a termini dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 3 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(3093)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato, relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1977, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte;

Considerato che il dott. Isidoro Alberti, direttore dell'ufficio regionale del lavoro per il Piemonte, componente di detto comitato quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato destinato ad altro incarico;

Considerato che la titolarità dell'ufficio regionale del lavoro di Torino è stata assunta dal dirigente superiore dott. Armando Morciano;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del dott. Isidoro Alberti;

Decreta:

Il dott. Armando Morciano, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Isidoro Alberti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(3094)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato, relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Considerato che il sig. Arnaldo Tomassia, membro del comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini, è deceduto;

Vista la nota n. 174/15 AG pt del 20 gennaio 1978, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Federico Scarioni in sostituzione del sig. Arnaldo Tomassia;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Federico Scarioni è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Arnaldo Tomassia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(3097)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato, relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Considerato che il dott. Alessandro Fiore, reggente dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze, è stato nominato membro del comitato predetto quale rappresentante del Ministero del lavoro;

Rilevato che sono cessate le funzioni di reggenza e che la titolarità dell'ufficio è stata assunta dal dirigente superiore dott. Isidoro Alberti;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Alessandro Fiore;

Decreta:

Il dott. Isidoro Alberti, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Alessandro Fiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(3096)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania;

Considerato che il dott. Bruno Grita, direttore dell'ispettorato regionale del lavoro per la Campania, componente di detto comitato quale rappresentante del Ministero del lavoro, è stato destinato ad altro incarico;

Considerato che la titolarità dell'ispettorato regionale del lavoro della Campania è stata assunta dal dirigente superiore dott. Salvatore De Vivo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del dott. Bruno Grita;

Decreta:

Il dott. Salvatore De Vivo, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Bruno Grita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(3217)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio, e successive modificazioni;

Ravvisata la necessità di procedere all'integrazione del predetto consiglio secondo il disposto dell'art. 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le designazioni dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

Decreta:

A partire dalla data del presente decreto, sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per il restante periodo del quadriennio in corso, i signori:

Pagliarani Nicola, sindaco di Rimini, Pasetto Giorgio, consigliere comunale di Anzio, Dell'Omo Luigi, consigliere comunale di Rimini e Russo Rolando, sindaco di Bollate, in rappresentanza dell'A.N.C.I.;

Moser Camillo e Petriconi Marcello, in rappresentanza dell'U.P.I.;

Martinengo dott. Edoardo, in rappresentanza dell'U.N.C.E.M..

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANTONIOZZI

(2666)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1978.

Indizione della elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerata la necessità di provvedere all'indizione dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione, di cui all'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti gli articoli 3, primo comma e 41 del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione n. 5888/8/775/12/3 del 18 marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

L'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno è indetta per il giorno 29 ottobre 1978.

Art. 2.

Con successivo provvedimento saranno determinate, sentito il consiglio di amministrazione, le circoscrizioni elettorali, costituite in base a raggruppamenti di uffici anche a carattere provinciale e regionale, nonchè nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali con indicazione delle relative sedi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 23 marzo 1978

Il Ministro: COSSIGA

(3310)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1978.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale appartenente alle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco nella commissione di avanzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente la commissione di avanzamento per alcune qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, la composizione della suddetta commissione di avanzamento deve essere integrata con la nomina dei rappresentanti del personale;

Visti gli articoli 3, primo comma e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Considerata la necessità di provvedere all'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale appartenente alle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco in seno alla stessa commissione di avanzamento;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione n. 5888/8/775/12/3 in data 18 marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

L'elezione dei rappresentanti del personale appartenente alle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco in seno alla commissione di avanzamento di cui in premessa è indetta per il giorno 29 ottobre 1978.

Art. 2.

Con successivo provvedimento saranno determinate le circoscrizioni elettorali, costituite in base a raggruppamenti di uffici anche a carattere provinciale, regionale e interregionale, nonchè nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali con indicazione delle relative sedi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 23 marzo 1978

Il Ministro: COSSIGA

(3311)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1978.

Autorizzazione all'istituto di chimica organica dell'Università di Messina ad effettuare, su specifico incarico delle amministrazioni provinciali, il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la richiesta dell'istituto di chimica organica dell'Università di Messina inoltrata al fine di ottenere il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dall'Istituto superiore di sanità, in seguito ad apposito sopralluogo effettuato al fine di accertare la idoneità del personale e delle attrezzature esistenti e destinate al servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chimica organica dell'Università di Messina è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto istituto invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dallo stesso Ministero della sanità, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

Il predetto istituto segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibite al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3296)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue al campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 del 24 gennaio 1975, col quale sono state determinate le caratteristiche del campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano ai sensi dell'art. 714-*bis* del citato codice;

Viste le mappe pubblicate all'albo pretorio dei comuni di:

Tolfa: dal 14 ottobre 1976 al 15 dicembre 1976;

Bracciano: dal 3 febbraio 1977 al 4 aprile 1977;

Manziana: dal 25 marzo 1977 al 24 maggio 1977;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze del campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano, sono esecutive, con le annotazioni apposte dall'ufficio competente sulle mappe stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: RUFFINI

(3238)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Technedil - Salone nazionale attrezzature e materiali, l'edilizia sociale e opere pubbliche », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Technedil - Salone nazionale attrezzature e materiali, l'edilizia sociale e opere pubbliche », che avrà luogo a Napoli dal 21 giugno al 2 luglio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1978

p. *Il Ministro*: SINESIO

(3210)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXI Sia - Salone internazionale dell'alimentazione », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXI Sia - Salone internazionale dell'alimentazione », che avrà luogo a Bologna dal 1° all'11 giugno 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1978

p. *Il Ministro*: SINESIO

(3206)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone del far da sè », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone del far da se », che avrà luogo a Bologna dal 1° all'11 giugno 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1978

p. *Il Ministro*: SINESIO

(3205)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Mila-

no », con sede in Milano, ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto e 13 novembre 1974, n. 773, che ha modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 17 settembre 1976, concernente la nomina del consiglio generale di detto ente per un triennio;

Vista la nota n. 7984 in data 13 gennaio 1978, con la quale il Ministero del turismo e dello spettacolo ha designato quale proprio reppresentante nel predetto consiglio il dott. Adolfo De Nicola in sostituzione del grande ufficiale dott. Franz De Biase, destinato ad altro ufficio;

Decreta:

Il dott. Adolfo De Nicola è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionle di Milano », con sede in Milano, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, in sostituzione del grande ufficiale dott. Franz De Biase.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3295)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1978.

Determinazione per l'anno 1978 del coefficiente unitario di tassazione per l'applicazione della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione, dividendo il costo sostenuto dallo Stato per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per il numero totale delle unità di servizio prodotte per la stessa attività per l'anno solare precedente;

Considerato che in base ai dati forniti dal Ministero della difesa il costo sostenuto dallo Stato nell'anno 1977, è stato determinato ai sensi del medesimo art. 3, secondo comma, in L. 19.060.000.000;

Considerato altresì, che il numero delle unità di servizio prodotte per l'anno 1977 è stato di n. 1.724.236;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Ritenuto che per l'anno 1978 sia da calcolare una quota di costo pari al 60 %, tenuto anche conto che dal 1° aprile 1978 i Paesi aderenti all'Eurocontrol sono passati dall'aliquota del 60 % a quella del 75 %;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, per l'anno 1978 il coefficiente unitario di tassazione è determinato in L. 6.632.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1978

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1978
Registro n. 3 *Trasporti, foglio n.* 156

(3357)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1978.

Determinazione dei termini e modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento all'erario della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvati rispettivamente con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 8 della legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta;

Decreta:

Art. 1.

All'accertamento, riscossione e versamento all'erario della tassa istituita con l'art. 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411, si provvede secondo i termini e le modalità contenute nel presente decreto e con l'osservanza delle norme contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nelle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I proventi della tassa di cui al primo comma sono versati con imputazione al capo XV, cap. 2164 del bilancio dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1978 e corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Art. 2.

La tassa viene accertata da parte della Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio affari amministrativi, mediante la compilazione della nota di accertamento (mod. 100 *AC*).

L'accertamento è effettuato sulla base del coefficiente unitario di tassazione, determinato secondo le modalità stabilite nell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva della tassa e dei dati relativi all'attività aerea internazionale, forniti dal Ministero della difesa - Ispettorato delle telecomunicazioni e di assistenza al volo,

secondo le elaborazioni pervenute dal centro elaborazione dati dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La nota di accertamento, da notificarsi al debitore, con cadenza almeno mensile, deve contenere, per ogni volo, i seguenti dati:

il giorno di svolgimento;

l'orario di ingresso nello spazio aereo nazionale o di partenza dall'aeroporto nazionale nel quale ha inizio il volo;

il numero e la sigla del volo, oppure le marche di nazionalità e di immatricolazione dell'aeromobile;

la tratta del volo;

il tipo dell'aeromobile;

l'importo della tassa riferita a ciascun volo;

il totale da pagare riferito a tutti i voli effettuati nel periodo di tempo considerato.

La nota di accertamento viene compilata in quattro esemplari di cui uno da notificarsi al debitore, uno da trasmettere alla ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti ed i restanti due per gli atti dell'ufficio che accerta la tassa.

Art. 3.

Ai fini della notifica delle note di accertamento, le compagnie di navigazione aerea italiane e straniere che effettuano voli regolari di linee internazionali, hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio affari amministrativi, l'indirizzo ed il nominativo della persona o dell'ufficio, aventi il proprio recapito o la propria sede nel territorio nazionale, presso cui verranno inviate le note stesse.

Per la stessa finalità di cui al precedente comma, all'obbligo ivi previsto è tenuto, all'atto della presentazione dell'istanza al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, chiunque chieda di essere autorizzato ad effettuare attività aerea discontinua o occasionale o di lavoro aereo che comporti l'assoggettamento dei voli alla tassa di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411.

Nella fase di prima applicazione del presente decreto i soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti ad effettuare la prevista comunicazione entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

Per gli aeromobili immatricolati all'estero, in proprietà od in esercenza a soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti, la Direzione generale dell'aviazione civile è tenuta ad interessare le competenti autorità aeronautiche straniere, per acquisire i nominativi ed i recapiti dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.

Art. 4.

La notifica delle note di accertamento nell'ambito del territorio nazionale, sarà effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante recapito a mano, con rilascio di dichiarazione di ricevimento.

Le notifiche all'estero verranno effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inoltrarsi per via aerea, con invito al debitore di dare assicurazione dell'avvenuto ricevimento, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data della nota di accertamento.

Decorso inutilmente tale termine la notifica sarà reiterata per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 5.

Per le notifiche effettuate nel territorio nazionale i pagamenti dovranno essere effettuati entro il trentesimo giorno dalla data dell'avvenuta notifica.

Il termine di cui al precedente comma è elevato a sessanta giorni per le notifiche effettuate all'estero.

In caso di omesso o ritardato pagamento rispetto ai termini sopraindicati si applicheranno le penalità previste dall'art. 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411.

Art. 6.

Il pagamento deve essere effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, mediante versamento in conto corrente postale, intestato alla stessa tesoreria provinciale, con la seguente causale:

« Tassa erariale per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, da imputarsi al capo XV, cap. 2164 del bilancio dell'entrata dello Stato ».

A dimostrazione dell'avvenuto versamento, il versante è tenuto ad inviare al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio affari amministrativi, l'attestato di eseguito versamento.

Per le notifiche effettuate all'estero il versamento può essere effettuato anche tramite istituti di credito abilitati, i quali provvedono a trasferire le somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma tramite l'Ufficio italiano dei cambi ed il Portafoglio dello Stato. In questa ultima ipotesi il versamento si considera effettuato alla data in cui la somma perviene all'Ufficio italiano dei cambi.

La predetta sezione di tesoreria provinciale provvede a trasmettere le quietanze di versamento all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 7.

Al momento della emissione della nota di accertamento (mod. 100 *AC*) la partita va iscritta nel «conto debitori » (mod. 101 *AC*).

Parimenti saranno iscritti nel conto debitori, man mano che perverranno, gli attestati di avvenuto versamento.

Art. 8.

Il ricorso in via amministrativa avverso la nota di accertamento della tassa deve essere proposto nel termine previsto all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

I modelli 100 *AC* e 101 *AC* allegati formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1978

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1978
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 155

Allegato A

Modello 100 *AC*

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Servizio affari generali e del personale

Ufficio affari amministrativi

NOTA DI ACCERTAMENTO

della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, istituita con legge 11 luglio 1977, n. 411

Data di accertamento

. . . .

Periodo . . . .

Sig. o compagnia . . . .

. . . .

. . . .

Indirizzo . . . .

. . . .

. . . .

Totale da versare L. . . . .

Giorno	Orario	Numero e sigla del volo o marche di immatricolazione o di nazionalità	Tratta del volo (aeroporto di partenza e di arrivo)	Tipo aerom.	Importo tassa in lire italiane
				Totale L. . . .	

ALLEGATO *B*

MODELLO 101 *AC*

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Servizio affari generali e del personale

Ufficio affari amministrativi

Esercizio . . . .

CONTO DEBITORI

N.B. — Il presente registro serve per l'iscrizione delle partite al momento dell'emissione della nota di accertamento e dei versamenti effettuati sulla base della copia di quietanza emessa dalla sezione di tesoreria provinciale.

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 551/78 della commissione, del 17 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 552/78 della commissione, del 17 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 553/78 della commissione, del 17 marzo 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di granturco destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 554/78 della commissione, del 17 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77 per quanto concerne la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 555/78 della commissione, del 17 marzo 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 556/78 della commissione, del 17 marzo 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 557/78 della commissione, del 16 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 464/78 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, ecc., della voce doganale ex 46.02, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 558/78 della commissione, del 17 marzo 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 559/78 della commissione, del 17 marzo 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 560/78 della commissione, del 17 marzo 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 561/78 della commissione, del 17 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zuchero greggio.

Pubblicati nel n. L 76 *del* 18 *marzo* 1978.

(70/C)

Regolamento (CEE) n. 562/78 della commissione, del 20 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 563/78 della commissione, del 20 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 564/78 della commissione, del 20 marzo 1978, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 565/78 della commissione, del 20 marzo 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 566/78 della commissione, del 20 marzo 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 77 *del* 21 *marzo* 1978.

(71/C)

Regolamento (CEE) n. 567/78 della commissione, del 21 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 568/78 della commissione, del 21 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 569/78 della commissione, del 21 marzo 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 570/78 della commissione, del 21 marzo 1978, che fissa le modalità di applicazione per la concessione di aiuti a taluni vini liquorosi di origine comunitaria simili al vino liquoroso commercializzato con la menzione « Cyprus sherry ».

Regolamento (CEE) n. 571/78 della commissione, del 21 marzo 1978, concernente il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 585/77.

Regolamento (CEE) n. 572/78 della commissione, del 21 marzo 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale di importazione di determinate carni bovine congelate destinate alla trasformazione e abroga il regolamento (CEE) n. 597/77.

Regolamento (CEE) n. 573/78 della commissione, del 21 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 78 *del* 22 *marzo* 1978.

(72/C)

Regolamento (CEE) n. 574/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 575/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 576/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 577/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 578/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 579/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 580/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 581/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 582/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1977.

Regolamento (CEE) n. 583/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 584/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 585/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che fissa per il mese di aprile 1978 il prezzo di riferimento dei pomodori.

Regolamento (CEE) n. 586/78 della commissione, del 22 marzo 1978, relativo ad un gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grani lunghi destinato alla Repubblica socialista del Vietnam a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 587/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 588/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 79 *del* 23 *marzo* 1978.

(73/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Verindal Spritzmittel dell'impresa Schering S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Verindal Spritzmittel concessa all'impresa Schering S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3259)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Gammacano polvere dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Gammacano polvere concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3260)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fumicano dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fumicano concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3261)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Dieldrin Cano 60 dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dieldrin Cano 60 concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3262)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Gammisomero 1,5 inodoro dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Gammisomero 1,5 inodoro concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3263)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Lindasar 10 dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lindasar 10 concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3264)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Risodrin dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Risodrin concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3265)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Pentarisina dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Pentarisina concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3266)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tedrin dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tedrin concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3267)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Dieldrin Cano dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dieldrin Cano concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3268)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Belgrano polvere dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Belgrano polvere concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3269)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato A 4 dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato A 4 concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, via Clavature n. 22, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3270)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Aldrin 6 dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aldrin 6 concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3271)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « C.I.E.M. - Costruzione impianti elettroelettronici meccanici a r.l. », in Cagliari.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 la società cooperativa « C.I.E.M. - Costruzione impianti elettroelettronici meccanici a r.l. », in Cagliari, costituita per rogito dott. Giovanni Gianggheddu in data 25 marzo 1970, rep. n. 141912, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Raffaele Olla.

(3134)

Scioglimento della società cooperativa agricola ACLI fra produttori agricoli di Almisano di Lonigo, società cooperativa a r.l.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978 la società cooperativa agricola ACLI fra produttori agricoli di Almisano di Lonigo, società cooperativa a r.l., in Almisano di Lonigo (Vicenza), costituita per rogito dott. Carlo Misomalo in data 23 marzo 1961, rep. n. 10504, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Wannia Cimoso.

(3135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 20 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,30	865,30	865,20	865,30	865,25	865,25	865,40	865,30	865,30	865,30
Dollaro canadese	752,80	752,80	753 —	752,80	752,75	752,75	752,50	752,80	752,80	752,80
Franco svizzero	443,10	443,10	443 —	443,10	442,45	443,05	443,20	443,10	443,10	443,10
Corona danese	152,73	152,73	152,70	152,73	152,70	152,70	152,95	152,73	152,73	152,70
Corona norvegese	160 —	160 —	159,90	160 —	159,60	160 —	159,99	160 —	160 —	160 —
Corona svedese	187,41	187,41	187,50	187,41	187 —	187,40	187,50	187,41	187,41	187,40
Fiorino olandese	393,30	393,30	393,20	393,30	392,90	393,25	393,19	393,30	393,30	393,30
Franco belga	26,967	26,967	26,95	26,967	26,98	26,95	27 —	26,967	26,967	26,96
Franco francese	187,43	187,43	187,45	187,43	187,20	187,40	187,60	187,43	187,43	187,40
Lira sterlina	1585,95	1585,95	1584,50	1585,95	1585,75	1585,90	1586,30	1585,95	1585,95	1585,95
Marco germanico	418,72	418,72	419,20	418,72	419,55	418,72	419,60	418,72	418,72	418,70
Scellino austriaco	58,10	58,10	58,32	58,10	58,25	58,10	58,36	58,10	58,10	58,10
Escudo portoghese	20,85	20,85	20,75	20,85	20,75	20,80	20,73	20,85	20,85	20,80
Peseta spagnola	10,765	10,765	10,76	10,765	10,72	10,75	10,77	10,765	10,765	10,76
Yen giapponese	3,87	3,87	3,87	3,87	3,862	3,85	3,867	3,87	3,87	3,87

Media dei titoli del 20 aprile 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,40
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,20
» 5 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,75
» 5 % (Beni esteri)	95,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,625
» 5,50 % » » 1968-83	83,175
» 5,50 % » » 1969-84	79,825
» 6 % » » 1970-85	79,80
» 6 % » » 1971-86	76,75
» 6 % » » 1972-87	74,80
» 9 % » » 1975-90	83,30
» 9 % » » 1976-91	82,50
» 10 % » » 1977-92	89,75
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,80
» » » » 1-10-1979	101,30
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	95,925
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,075
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,45
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	89,85
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,475
» » » 10 % 1- 1-1981	94,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,30
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,35
Dollaro canadese	752,65
Franco svizzero	443,15
Corona danese	152,84
Corona norvegese	159,995
Corona svedese	187,455
Fiorino olandese	393,245
Franco belga	26,983
Franco francese	187,515
Lira sterlina	1586,125
Marco germanico	419,16
Scellino austriaco	58,23
Escudo portoghese	20,79
Peseta spagnola	10,767
Yen giapponese	3,868

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Novi di Modena e modificazioni allo stesso

Con deliberazione della giunta regionale 31 gennaio 1978, n. 210 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1275/1230 nella seduta del 22 marzo 1978 con la esclusione di alcuni punti riguardanti la normativa agricola) è stato approvato il piano regolatore generale e alcune modifiche allo stesso del comune di Novi di Modena (Modena), adottato con deliberazione consiliare 29 aprile 1975, n. 65, 27 ottobre 1975, n. 177, 26 maggio 1976, n. 100, 15 luglio 1976, n. 133, 19 ottobre 1976, n. 175 e 5 marzo 1977, n. 22.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3138)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con deliberazione della giunta regionale 14 febbraio 1978, n. 388 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1190/1140 nella seduta del 16 marzo 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Bologna, adottata con deliberazione del consiglio comunale 4 aprile 1975, n. 113.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3139)

Variante al piano regolatore generale del comune di Misano Adriatico

Con deliberazione della giunta regionale 28 febbraio 1978, n. 558 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1368/1364 nella seduta del 23 marzo 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Misano Adriatico (Forlì), adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 luglio 1976, n. 227.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3141)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Cesenatico

Con deliberazione della giunta regionale 21 febbraio 1978, n. 537 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1318/1288 nella seduta del 22 marzo 1978) sono state approvate varianti parziali al vigente piano regolatore generale del comune di Cesenatico (Forlì), adottate con deliberazioni del consiglio comunale 19 gennaio 1974, n. 14, 18 aprile 1974, n. 157, 1° febbraio 1975, n. 36, 26 novembre 1975, n. 414, 26 gennaio 1976, n. 25 e n. 27, 15 marzo 1976, n. 102, 17 marzo 1976, n. 147 e n. 148, 8 aprile 1976, n. 174 e n. 175, 14 aprile 1976 n. 219, 28 aprile 1976, n. 258, 4 ottobre 1976, n. 311 e 3 novembre 1976, n. 369 e deliberazioni della giunta comunale 25 settembre 1975, n. 438 e 20 novembre 1976, n. 450.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3140)

Approvazione del piano di zona del comune di Misano Adriatico

Con deliberazione della giunta regionale 28 febbraio 1978, n. 566 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1389/1322 nella seduta del 23 marzo 1978) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Misano Adriatico (Forlì), adottato con deliberazione consiliare 28 marzo 1977, n. 106.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3142)

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Gatteo

Con deliberazione della giunta regionale 28 febbraio 1978, n. 557 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1387/1299 nella seduta del 23 marzo 1978) è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Gatteo (Forlì), adottato con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1975, n. 91.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3143)

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di San Mauro Pascoli.

Con deliberazione della giunta regionale 21 febbraio 1978, n. 536 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1317/1240 nella seduta del 22 marzo 1978) è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di San Mauro Pascoli (Forlì), adottato con deliberazione del consiglio comunale 25 maggio 1977, n. 79.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3144)

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Pievepelago

Con deliberazione della giunta regionale 7 febbraio 1978, n. 285 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1297/1265 nella seduta del 22 marzo 1978) è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Pievepelago (Modena), adottato con deliberazione del consiglio comunale 2 aprile 1977, n. 35.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3145)

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Ro Ferrarese

Con deliberazione della giunta regionale 7 febbbraio 1978, n. 283 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1295/1286 nella seduta del 22 marzo 1978) è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Ro Ferrarese (Ferrara), adottato con deliberazione consiliare 26 novembre 1976, n. 104.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3146)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sessanta posti di ispettore in prova, ruolo altre specializzazioni.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sessanta posti di ispettore in prova, ruolo altre specializzazioni, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, n. 2514, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 87, avranno luogo a Roma, alle ore 7,30 dei giorni 17 e 18 maggio 1978, presso il palazzo dello Sport - EUR.

(3381)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo, ruolo altre specializzazioni, in possesso della laurea in scienze geologiche.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo altre specializzazioni, in possesso della laurea in scienze geologiche, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1977, n. 657, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 76, avranno luogo a Roma, alle ore 7,30 dei giorni 13 e 14 maggio 1978, presso il collegio ingegneri ferroviari italiani, stazione Termini, via Giolitti, 34.

(3382)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, per la nomina di un sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1977, registro n. 13 Difesa, foglio n. 338, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;
Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1977, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1977, registro n. 28 Difesa, foglio n. 78;
Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse:

1. Muci Antonio . . . . . . punti 14,25
2. Improta Roberto . . . . » 12—

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del suindicato concorso il seguente candidato:

Muci Antonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1978
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 38

(3123)

Graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1977, registro n. 11 Difesa, foglio n. 280, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a tre posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1977, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1977, registro n. 22 Difesa, foglio n. 27;
Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, a tre posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto di cui al decreto interministeriale 20 marzo 1977, citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Lugnan Nicolò . . . . punti 13,23
2. Malatesta Salvatore . . . . » 11,49

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati vincitori del suindicato concorso:

Lugnan Nicolò;
Malatesta Salvatore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1977

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro della marina mercantile
LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 123

(3122)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Concorso al posto di medico addetto alla medicina scolastica presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali, in Porretta Terme.

Il medico provinciale di Bologna rende noto che con decreto n. 730/865 in data 22 febbraio 1978 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico addetto alla medicina scolastica presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali, con sede in Porretta Terme.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Bologna entro e non oltre le ore 12 del 15 giugno 1978.

Possono partecipare al concorso i sanitari in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi direttamente all'ufficio del medico provinciale di Bologna o alla segreteria del consorzio socio-sanitario, con sede in Porretta Terme.

(3124)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

Con decreto 17 marzo 1978, n. 710, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì nei comuni di Modigliana e Santarcangelo.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 giugno 1978.

(3147)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di assistente del reparto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(1448/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 ottobre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monselice (Padova).

(1459/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(1445/S)

OSPEDALE « M. MARINI » DI MAGLIANO SABINA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Magliano Sabina (Rieti).

(1492/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(1494/S)

OSPEDALE CIVILE DI BRACCIANO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Bracciano (Roma).

(1495/S)

OSPEDALI « CIVILE », « M. PATERNO' AREZZO » E « G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria presso l'ospedale civile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(1443/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(1458/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale, sezione di endocrinologia e centro degli stati disendocrini e dismetabolici annessi all'insegnamento di clinica medica.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina generale, sezione di endocrinologia e centro degli stati disendocrini e dismetabolici annessi all'insegnamento di clinica medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate degli eventuali titoli, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1526/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI LONIGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lonigo (Vicenza).

(1461/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(1449/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione addetto al servizio di pronto soccorso;

un posto di aiuto della patologia chirurgica;

due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente della clinica urologica;

un posto di assistente della divisione di radioterapia;

un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(1451/S)

OSPEDALE « S. CROCE » DI FANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio immunotrasfusionale;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(1457/S)

OSPEDALE « F. GRIFONI » DI AMATRICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore della farmacia esterna.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore della farmacia esterna (aperta al pubblico).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Amatrice (Rieti).

(1477/S)

OSPEDALE « S. SEBASTIANO MARTIRE » DI FRASCATI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto pediatra;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale addetto ai lungodegenti;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frascati (Roma).

(1483/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(1462/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia toracica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(1463/S)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA DELLA SCALA » DI SIENA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(1444/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(1446/S)

OSPEDALE « P. LUCCHESI » DI PIETRASANTA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pietrasanta (Lucca).

(1447/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 1977, n. 127.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 52, recante: « Norme per la dialisi domiciliare ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del 9 novembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la legge regionale 5 novembre 1976, n. 52, recante norme per la dialisi domiciliare;
Considerato che a termini dell'art. 3 della legge regionale succitata deve essere adottato apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione dell'attività di addestramento e di esecuzione della dialisi domiciliare;
Visto il parere reso dalla quinta commissione consiliare nella seduta del 7 giugno 1977;
Sulla proposta dell'assessore all'igiene e sanità;
Vista le deliberazione adottata dalla giunta regionale in seduta del 6 settembre 1977;

Decreta:

E' approvato, nel testo seguente, il regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 52, recante: « Norme per la dialisi domiciliare ».

Art. 1.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attività di addestramento e di esecuzione della dialisi domiciliare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 5 novembre 1976, n. 52.

Art. 2.

Per esecuzione della dialisi domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua condotta operativa, direttamente al malato uremico cronico, il quale la effettua, anche senza la presenza di personale sanitario, nel domicilio o in altra sede extra ospedaliera, avvalendosi dell'aiuto di un assistente, familiare o terzo, da lui designato.

L'autorizzazione all'esecuzione della dialisi domiciliare è rilasciata dal servizio di emodialisi organizzatore del corso di addestramento, secondo la diciplina posta dal presente regolamento.

Art. 3.

Gli enti ospedalieri presso i quali siano istituiti servizi di emodialisi, che intendano organizzare i corsi di addestramento di cui all'art. 1 della legge regionale, avanzano richiesta motivata all'assessore all'igiene e sanità, corredata della documentazione idonea a comprovare la esistenza delle condizioni per l'organizzazione dei corsi stessi, di cui all'art. 13 del presente regolamento, nonché del programma delle attività e dell'elenco dei docenti.

L'organizzazione e l'effettuazione dei corsi è autorizzata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, da adottarsi su proposta dell'assessore all'igiene e sanità.

L'autorizzazione comporta per l'ente ospedaliero, oltre l'organizzazione dei corsi, l'assistenza ed il controllo nella esecuzione della dialisi domiciliare.

Art. 4.

I corsi di addestramento hanno carattere teorico-pratico e le modalità del loro svolgimento sono determinate dal responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi, sentito il personale medico ed infermieristico incaricato dell'addestramento.

L'insegnamento deve essere svolto con riferimento al tipo di apparecchiatura emodialitica della quale il paziente si avvarrà per il trattamento nella sede extra ospedaliera.

I corsi teorici-pratici sono tenuti dal personale medico infermieristico e tecnico del servizio ospedaliero di emodialisi, sotto la direzione del responsabile del servizio stesso.

L'addestramento avviene in orari, giorni e sedi prefissati secondo le necessità organizzative del servizio ospedaliero di emodialisi, per un periodo di tempo non inferiore a due mesi.

Art. 5.

Ai corsi sono ammessi i malati uremici cronici ed i loro assistenti.

Le domande di ammissione ai corsi devono essere indirizzate agli enti ospedalieri che li gestiscono e devono contenere:

a) generalità ed indirizzo del paziente e dell'assistente;
b) dichiarazione di reciproca accettazione, sottoscritta dal paziente e dall'assistente.

Art. 6.

I pazienti che intendono partecipare ai corsi debbono:

1) trovarsi in stato di uremia cronica;
2) godere di stabilità emotiva;
3) disporre della collaborazione di un assistente, familiare o terzo;
4) disporre di un locale idoneo, fornito dei servizi tecnici necessari per il trattamento, quali l'impianto idraulico ed il collegamento telefonico. I servizi idrici ed elettrici, ove necessario possono essere predisposti a cura dell'ente ospedaliero sentita la commissione di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

L'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo è effettuato da una commissione nominata dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, presieduta dal responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi e composta da quattro operatori sanitari del servizio di cui due medici.

La commissione può avvalersi della collaborazione del servizio sociale ospedaliero, ove esista.

Art. 8.

Al termine del corso di addestramento, la commissione di cui al precedente articolo accerta l'idoneità del paziente e dell'assistente all'esercizio della dialisi domiciliare.

In caso di esito negativo di detto accertamento, la commissione fissa un ulteriore congruo periodo di effettuazione del corso, ultimato il quale si esprime in via definitiva.

L'attestato di idoneità è rilasciato dal presidente dell'ente ospedaliero, entro il quindicesimo giorno dell'avvenuto accertamento di idoneità da parte della commissione di cui al precedente art. 7. Esso abilita il paziente e l'assistente all'esercizio della dialisi domiciliare con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Non è consentita la sostituzione dell'assistente abilitato in virtù dell'attestato di idoneità.

Non è altresì ammesso l'esercizio della dialisi domiciliare in sedi extra ospedaliere diverse da quelle indicate nell'attestato di idoneità.

Qualora il paziente o l'assistente, in sede di verifica definitiva, vengano giudicati inidonei all'esercizio della dialisi domiciliare, il paziente deve essere trasferito, per il proseguimento del trattamento dialitico, presso un centro ospedaliero.

Art. 9.

Le apparecchiature da usarsi per la dialisi domiciliare debbono essere scelte tra quelle dichiarate idonee per tale scopo dalle case costruttrici. La scelta è di competenza del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, su proposta della commissione prevista dal precedente art. 7.

I pazienti ed i loro assistenti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione degli apparecchi e dei materiali ricevuti ed alla loro restituzione, eccettuato il materiale utilizzato per il normale consumo, al termine della terapia ed in tutti i casi in cui cessi il rapporto con il servizio ospedaliero che li ha forniti. All'atto della consegna essi sottoscrivono apposita ricevuta.

I pazienti ed i loro assistenti rispondono dei danni subiti degli apparecchi e dai materiali loro forniti che derivano da incuria, manomissione, uso scorretto e non appropriata conservazione.

Art. 10.

L'esecuzione della dialisi domiciliare da parte del paziente e del suo assistente, abilitati ai sensi dell'art. 8, è subordinata alla determinazione di un programma da concordarsi tra il dirigente del servizio di emodialisi presso il quale è stato effettuato il corso, o un medico di tale servizio da lui incaricato, e gli stessi interessati.

Il programma deve riguardare:

1) i giorni e le ore in cui devono esere effettuati i trattamenti dialitici;

2) il giorno o i giorni del mese nei quali, a giudizio del medico, il paziente deve essere sottoposto a controllo medico, clinico e di laboratorio da parte dei sanitari del servizio;

3) il giorno e l'ora in cui devono avvenire i collegamenti telefonici periodici di controllo;

4) i periodi entro i quali debbono essere svolti i controlli radiologici e medico-laboratoristici;

5) la frequenza, i giorni ed ore in cui debono essere distribuiti al paziente i materiali di dialisi da parte del servizio.

Non sono consentite al paziente variazioni del programma se non preventivamente concordate con il servizio ospedaliero.

Il paziente deve dare tempestiva segnalazione di qualsiasi situazione anomala o di incidente di qualsiasi entità al servizio ospedaliero il quale impartisce le opportune istruzioni.

Il paziente ed il suo assistente debbono accettare le variazioni di programma ritenute necessarie dai medici responsabili del servizio.

E' esclusa la responsabilità del servizio ospedaliero per danni al paziente derivanti dalla mancata osservanza delle norme del presente regolamento. A tal fine il paziente ed il suo assistente sottoscrivono apposita dichiarazione.

Art. 11.

Il responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi, in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti in dialisi domiciliare, può interrompere il trattamento per esigenze cliniche o organizzative o quando la mancata aderenza del paziente alle istruzioni possa risultare pericolosa per la sua incolumità.

Art. 12.

Il programma di dialisi domiciliare, determinato ai sensi dell'art. 10, non puo avere svolgimento se il dirigente preposto al servizio di emodialisi, il quale può avvalersi della consulenza di un tecnico, non abbia previamente verificato:

1) l'installazione, nel locale ove si effettua la dialisi domiciliare, di un apparecchio di dialisi, corrispondente a quello su cui è stato effettuato l'addestramento al corso, che abbia le caratteristiche indicate all'art. 9;

2) la corretta funzionalità e rispondenza dell'apparecchio, accertate in messa in opera;

3) l'idoneità del locale e dei servizi tecnici di cui al punto 4) dell'art. 6.

Art. 13.

Il servizio emodialisi dell'ente ospedaliero, autorizzato ai sensi dell'art. 3, deve attendere all'assistenza dei pazienti in trattamento dialitico domiciliare a norma degli articoli precedenti, con la piena osservanza dei programmi di dialisi e delle incombenze che ne derivano.

A tali effetti il servizio di emodialisi deve disporre:

1) di un servizio di reperibilità di un medico e di un tecnico di dialisi durante gli orari concordati della dialisi a domicilio. Tale personale è espressamente nominato come addetto al trattamento emodialitico;

2) di personale paramedico addetto prevalentemene all'addestramento dei pazienti per la dialisi domiciliare;

3) di un servizio di assistenza tecnica adeguata sia per l'installazione dell'apparecchiatura al domicilio, sia per il pronto soccorso per emergenze tecniche;

4) di un locale appositamente riservato alla dialisi dei pazienti in addestramento;

5) di una idonea scorta di apparecchi e posti dialisi per i ricoveri urgenti di pazienti in trattamento dialitico domiciliare, per il caso di complicazioni cliniche o tecniche, sì da garantire prontamente il trattamento ospedaliero per il periodo necessario;

6) di una linea telefonica privilegiata o preferenziale.

Detta linea telefonica, anche per la sua ubicazione, deve permettere e garantire immediata comunicazione con il servizio da parte dei pazienti in dialisi domiciliare.

Art. 14.

L'ente ospedaliero provvede alle coperture assicurative per l'attività di addestramento svolta presso il servizio ospedaliero di emodialisi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 16 settembre 1977

SODDU

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 26 ottobre 1977
Registro atti Governo n. 1, foglio n. 19

(1463)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 1977, n. **176.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, capo IV, per la parte concernente « Gestione consortile di pubblici servizi - Contributi di esercizio ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 29 *dicembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, concernente « Finanziamenti regionali alle province, ai comuni ed ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi d'intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico »;

Vista la legge regionale 12 luglio 1977, n. 29, concernente: « Conservazione ai residui ed utilizzo delle somme stanziate per l'anno 1976 in applicazione del capo IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, per la concessione di contributi di esercizio per la gestione consortile di pubblici servizi »;

Considerato che la concessione dei contributi di esercizio previsti dal capo IV della citata legge regionale n. 45 per la gestione consortile di pubblici servizi è subordinata alla approvazione di apposito regolamento di attuazione;

Visto il parere reso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 15 novembre 1977;

Su conforme deliberazione assunta dalla giunta regionale in seduta del 2 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento di attuazione della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, per la parte che concerne la concessione di contributi d'esercizio per la gestione consortile di pubblici servizi.

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di esercizio a favore della gestione consortile di pubblici servizi, le categorie ammissibili di servizio nonché i relativi costi medi di gestione per unità di utenza sono determinati nell'allegata tabella, facente parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

I contributi sono concessi, in applicazione dei criteri e modalità stabiliti dal capo IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e dal presente regolamento, previa adozione da parte della giunta regionale, su proposta dell'assessore dei lavori pubblici, di un piano annuale di attribuzione della globale disponibilità di bilancio relativa all'esercizio di competenza.

In rapporto al numero di domande da istruire nel corso dell'esercizio ed al discrezionale apprezzamento delle esigenze di incentivazione delle distinte categorie di servizio pubblico, il piano conterrà anche la fissazione, per ciascuna di dette categorie, dell'aliquota percentuale del competente costo medio di gestione, stabilito in tabella, da assumere a base del conteggio dei contributi concedibili.

In nessun caso l'ammontare di tali contributi potrà eccedere, per ciascun consorzio beneficiario, l'importo risultante dal prodotto del tabellare costo medio di gestione per la consistenza numerica dell'utenza, nè l'ammontare di spesa ritenuto ammissibile sulla base delle relazioni-programma da allegare alle domande di concessione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 1976, n. 45.

Art. 3.

Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, gli importi di contributo per le singole gestioni consortili di servizio pubblico sono stabiliti in diretto rapporto alla consistenza numerica delle rispettive utenze, assumendo come moltiplicatore, in sede di preliminare determinazione di detti importi, l'80 % del competente costo medio di gestione, valutato a termini del combinato disposto dell'art. 1 e del secondo comma dell'art. 2 del presente regolamento.

Agli importi di contributo così preliminarmente determinati si assommano gli importi aggiuntivi risultanti dall'applicazione, con le modalità precisate nel successivo art. 4, dei sottoindicati criteri correttivi di valutazione e dei relativi parametri di incidenza percentuale:

Categoria di servizio pubblico	Criteri correttivi di valutazione, da riferirsi ai dati gestionali dell'esercizio immediatamente precedente a quello di presentazione delle domande	Parametri di incidenza per i computi di cui al successivo art. 4
A) Servizi acquedottistici e relativi impianti di potabilizzazione	*A*-1) Quantità di acqua globalmente sollevata per altezza del relativo sollevamento	50 %
	A-2) Estensione complessiva delle condotte consortili foranee	25 %
	A-3) Quantitativi potabilizzati di acqua	25 %
B) Servizi di smaltimento di rifiuti solidi e di trasporto degli stessi dai comuni consorziati agli impianti di smaltimento	*B*-1) Rapporto fra quintali trasportati e chilometri percorsi	100 %
C) Servizi ed impianti di depurazione fognaria	*C*-1) Estensione complessiva delle condotte foranee	50 %
	C-2) Quantità di liquami globalmente sollevati per altezza del relativo sollevamento	50 %

Art. 4.

Per la determinazione degli importi di maggiorazione degli ammontari di contributo già preliminarmente computati, in favore delle singole gestioni consortili, a sensi del primo comma dell'art. 3 si procede come segue:

si totalizzano, per ciascuna categoria di servizio pubblico, le utenze dei vari consorzi ammissibili a contributo nel corso dell'esercizio e si moltiplica il totale così ottenuto per il 20 % del competente costo medio di gestione predeterminato a termini degli articoli 1 e 2, comma secondo, del presente regolamento;

sul prodotto come sopra conteggiato si applicano, distintamente per ciascun competente criterio correttivo di valutazione, le percentuali parametriche di incidenza previste nel prospetto del precedente art. 3;

i valori in tal modo ricavati per ciascun distinto criterio correttivo sono quindi ripartiti fra i singoli consorzi interessati in proporzione inversa limitatamente al criterio di cui al punto *B*-1) del precedente art. 3 ed in misura direttamente proporzionale per i restanti criteri dello stesso articolo.

Qualora l'importo dei contributi calcolato con l'applicazione delle maggiorazioni del presente articolo risultasse eccedente rispetto ai massimali consentiti dall'ultimo comma del precedente art. 2, l'ammontare stesso deve essere reso congruo rispetto a detti ammontari.

Art. 5.

I contributi costituiscono per i tesorieri consortili, in relazione ai programmi esecutivi presentati e ritenuti ammissibili, entrata con vincolo di destinazione specifica a norma dell'art. 171, comma secondo, del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

I contributi stessi sono erogati in unica soluzione dopo la presentazione da parte dei consorzi interessati — in linea con le relazioni-programma prodotte a corredo delle domande — di programmi esecutivi di spendita dei contributi concessi, contenenti la specificazione delle singole destinazioni di utilizzo nonché la previsione di costo degli interventi programmati e dei relativi tempi di esecuzione.

I consorzi presenteranno all'assessorato regionale dei lavori pubblici dettagliato rendiconto delle somme ricevute nei termini stabiliti dall'art. 27, comma secondo, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

In caso di gravi ritardi o di inadempienze nella spendita dei contributi concessi trova applicazione la normativa di cui all'art. 24 della stessa legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 12 dicembre 1977

SODDU

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1977 - Delegazione per la Regione sarda
Registro n. 1, atti di Governo, foglio n. 26

TABELLA

relativa alla determinazione, per la concessione dei contributi di esercizio di cui al capo IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, delle categorie ammissibili di servizio pubblico nonchè dei relativi costi medi di gestione per unità di utenza.

Categorie ammissibili di servizi pubblici	Costi medi di gestione per unità di utenza
Servizi acquedottistici e relativi impianti di potabilizzazione	L. 16.000
Servizi di smaltimento di rifiuti solidi e di trasporto esterno degli stessi dai comuni consorziati agli impianti di smaltimento	» 9.000
Servizio ed impianti di depurazione fognaria	» 7.000

(1468)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1978, n. **8**.

Collegio dei revisori degli enti ospedalieri del Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 17 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione e insediamento

Il collegio dei revisori della gestione degli enti ospedalieri è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali ed esperti in materia amministrativo-contabile: due, nominati dalla giunta regionale e uno dal Ministero del tesoro. Il presidente è scelto dal presidente della giunta fra i membri in carica.

Il collegio dei revisori è insediato dal presidente dell'ente ospedaliero entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina del presidente del collegio stesso.

Art. 2.

Ineleggibilità, decadenza e scioglimento

Non sono eleggibili nei collegi dei revisori o, se nominati, decadono dall'incarico:

a) i membri dei consigli di amministrazione ed i dipendenti degli enti ospedalieri della Regione;

b) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in contratti dell'ente ospedaliero;

c) i parenti e gli affini fino al quarto grado dei membri del consiglio di amministrazione dell'ente;

d) gli amministratori ed i dipendenti ed in genere coloro che svolgono in modo continuativo attività retribuita in case di cura private della Regione;

e) chiunque abbia lite pendente con l'ente ospedaliero, ovvero abbia un debito liquido ed esigibile verso di esso e sia stato regolarmente messo in mora;

f) coloro che non abbiano ottemperato all'avviso di convocazione per due volte nell'anno solare, previa contestazione.

La decadenza è pronunziata dal presidente della giunta regionale, su conforme parere della medesima.

Analogamente il collegio dei revisori può essere sciolto in caso di ripetuta inosservanza agli obblighi di legge.

Art. 3.

Funzionamento

Il collegio dei revisori si riunisce in seduta ordinaria ogni trimestre ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richiedono il presidente della giunta regionale o il presidente del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero.

Il collegio dei revisori è convocato dal presidente del collegio con avviso ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione.

Per le convocazioni straordinarie detto termine può essere abbreviato a tre giorni.

Ogni revisore da diritto di far inserire nel verbale le dichiarazioni e le riserve espresse nella discussione, nonché la menzione o la motivazione dei voti da lui espressi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del collegio dei revisori, subentra il membro più anziano.

Il collegio dei revisori partecipa di diritto alle adunanze del consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

I revisori non possono effettuare ispezioni individuali, se non autorizzati dal collegio al quale debbono poi riferire per iscritto nella seduta immediatamente successiva.

Gli accertamenti effettuati dai revisori devono risultare da appositi verbali che, trascritti nel libro delle adunanze del collegio dei revisori, vanno trasmessi al presidente del consiglio di amministrazione dell'ente e alla giunta regionale, a cura del direttore amministrativo, tramite le sezioni del comitato regionale di controllo.

Il libro dei verbali, numerato in ogni sua pagina e siglato dal presidente del collegio, è custodito a cura del direttore amministrativo dell'ente ospedaliero e tenuto a disposizione degli amministratori.

Il presidente del collegio e il presidente del comitato o delle sezioni regionali di controllo segnalano al presidente dell'ente e al presidente della giunta regionale eventuali inadempienze o ritardi.

Art. 4.

Attribuzioni

Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'ente, nonché sulla regolare esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal presidente dell'ente, e divenute esecutive.

Spetta inoltre al collegio dei revisori:

a) accertare la regolare tenuta della contabilità con particolare riguardo alle imputazioni di spesa ai rispettivi capitoli di bilancio;

b) esaminare il progetto di bilancio preventivo ed il conto consuntivo; deve inoltre redigere le relazioni da allegare ai documenti suddetti, attestando, tra l'altro, che le risultanze corrispondono alle scritture contabili, nonché l'esattezza delle partite poste a residui;

c) procedere alla verifica trimestrale di cassa, dei valori e dei titoli dell'ente o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Art. 5.

Indennità

Le idennità spettanti ai membri del collegio dei revisori gravano sul bilancio dell'ente ospedaliero e sono determinate dalla Regione.

Art. 6.

Durata in carica

I membri del collegio dei revisori durano in carica cinque anni. Fino all'insediamento del nuovo collegio sono prorogati i poteri del precedente collegio.

Il presidente dell'ente ospedaliero è tenuto a segnalare ogni intervenuta variazione nella composizione del collegio all'organo competente alla surrogazione.

Art. 7.

Norme transitorie

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i collegi dei revisori degli enti ospedalieri debbono essere rinnovati a norma delle presenti disposizioni.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1978, n. 9.

Interventi della Regione per il restauro di materiale raro e di pregio conservato nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 17 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto per la salvaguardia e la conservazione del materiale raro e di pregio conservato nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale, concede contributi *una tantum a* favore degli enti proprietari.

Art. 2.

Per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1 gli enti interessati devono far pervenire domanda al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

relazione tecnico-scientifica sul meteriale da restaurare;

preventivo di spesa di ditte specializzate nel settore.

Art. 3.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo, sentita la competente commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi.

La liquidazione dell'importo di spesa ritenuta ammissibile è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previo inoltro della documentazione contabile relativa alle operazioni effettuate.

Art. 4.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 cui si fa fronte utilizzando il corrispondente importo all'uopo accantonato al cap. 5300 partita « interventi nel settore della cultura », del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

Nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1978 sarà costituito apposito capitolo, in conformità al disposto dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, con lo stanziamento di lire 50 milioni così denominato: « Interventi per il restauro di materiale bibliografico raro e di pregio conservato nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare al bilancio di previsione esercizio 1978 le conseguenti variazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1978, n. 10.

Approvazione del bilancio di previsione dell'E.S.A.V. e dell'I.R.S.E.V. per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 17 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma dell'art. 58, quarto comma, dello statuto regionale è approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 dell'Ente di sviluppo agricolo del veneto (E.S.A.V.) - allegato 1, nelle seguenti risultanze complessive:

entrate: L. 63.821.364.600 di cui L. 56.011.364.600 per le attività di sviluppo e L. 7.810.000.000 per le gestioni speciali di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

spese: L. 63.821.364.600 di cui L. 56.011.364.600 per le attività di sviluppo e L. 7.810.000.000 per le gestioni speciali di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 2.

A norma dell'art. 58, quarto comma, dello statuto regionale, è approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (I.R.S.E.V.) - allegato 2, nelle seguenti risultanze complessive:

entrate: L. 287.000.000;

spese: L. 287.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1978

TOMELLERI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1978, n. 11.

Contributi straordinari per l'attuazione in sede regionale del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotramvieri, relativamente agli anni 1976-77, con integrazione e modifica della legge regionale 2 settembre 1977, n. 53.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 17 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione da parte delle aziende concessionarie di pubblici autoservizi di trasporto di cui all'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 53, dell'intesa intercorsa in sede regionale il 5 gennaio 1978 tra i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori per il settore, a parziale modifica ed integrazione dell'accordo nazionale intervenuto in sede di Ministero del lavoro il 4 giugno 1975 e integrato il 23 novembre 1977, la giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle aziende medesime:

1) per l'anno 1976, la somma necessaria per il pagamento agli agenti di L. 15.000 per ogni mensilità contrattuale, oltre ai relativi oneri riflessi;

2) per l'anno 1977, la somma necessaria per l'applicazione di quanto stabilito al punto 2) del citato accordo del 5 gennaio 1978, dedotte le somme che la giunta regionale ha già corrisposto ai sensi dell'art. 1 e art. 3, punto *a*), della legge regionale n. 53/1977 ad integrazione del trattamento economico del personale;

3) i fondi necessari per la corresponsione di una somma pari alla differenza tra la liquidazione dell'indennità di anzianità spettante in base al protocollo d'intesa di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 31973/T del 31 luglio 1974, e quella spettante in base al nuovo accordo nazionale, a favore del personale posto in quiescenza, nel corso del 1976.

Sono abrogati i punti *b*) e *c*) dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 53.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare, alle aziende esercenti nel Veneto autoservizi sostitutivi di linee F.S., le somme necessarie per corrispondere al dipendente personale, per il periodo intercorrente dal 1° luglio 1974 e fino all'applicazione del nuovo contratto (testo unico), la differenza tra il trattamento economico praticato dalle aziende medesime e quello previsto dal « Protocollo d'intesa », di cui all'art. 35 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84.

Art. 3.

Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 è stanziata, per l'esercizio finanziario 1978, la somma di lire 2.100 milioni.

Alla copertura della spesa predetta si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 096209740: « Fondo globale spese correnti normali » (partita: contributi per l'attuazione del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotramvieri) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

IN TERMINI DI COMPETENZA

In diminuzione:

Cap. 096209740. — Fondo globale spese correnti normali . . . . . L. 2.100.000.000

In aumento:

Cap. 032003191. — Contributi per l'attuazione del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotramvieri (capitolo di nuova istituzione) . L. 2.100.000.000

IN TERMINI DI CASSA

In diminuzione:

Fondo finale di cassa L. 2.100.000.000

In aumento:

Cap. 032003191 . . L. 2.100.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1978, n. 12.

Aumento del finanziamento, modifica e integrazione della legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 17 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in favore delle imprese artigiane, costituito dalla Regione con la legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 695, è incrementato di lire 2.700 milioni.

Gli interessi maturati sui conferimenti regionali, effettuati a sensi della legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che matureranno dopo tale data vanno ad incrementare il fondo di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, è così modificato:

« Il contributo regionale è concesso per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, per l'acquisto di macchine ed attrezzature che si rendono necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese medesime ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Il contributo regionale va concesso alle imprese, singole o associate, riconosciute artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con priorità a quelle che:

a) abbiano sede in aree montane o riconosciute depresse da provvedimenti legislativi statali o regionali;

b) svolgono l'attività nei settori tessile, del vestiario e dell'abbigliamento, delle calzature, del legno, della ceramica e della meccanica ed attuino iniziative di ristrutturazione ad elevata qualità della produzione e processi di ristrutturazione dalla lavorazione in conto terzi a quella in conto proprio;

c) esercitino l'attività di trasporto merci ed intendano adeguare gli autoveicoli alle prescrizioni della legge 5 maggio 1976, n. 313, non per il tramite di enti specializzati;

d) realizzino opere ed installazioni di impianti al fine di migliorare le condizioni di sicurezza o di igiene del lavoro ovvero la salvaguardia dell'ambiente esterno;

e) realizzino laboratori nei centri storici;

f) provvedano alla riattivazione e ricostruzione di laboratori e pertinenze ed alla sostituzione di macchinari danneggiati da eccezionali calamità naturali;

g) intraprendano un'attività artigianale nella Regione quali ex emigrati veneti all'estero.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 1978 in complessive L. 2.700.000.000, si fa fronte:

per L. 2.500.000.000, mediante utilizzazione del fondo globale spese d'investimento normali [partita: « Aumento fondo di dotazione Artigiancassa (legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50) »] del bilancio per l'esercizio 1978;

per L. 200.000.000, mediante utilizzazione del fondo globale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione (parità: « Rifinanziamento legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50 ») del bilancio per l'esercizio 1977.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni negli stanziamenti di competenza:

In diminuzione:

Cap. 096209750. — Fondo globale spese di investimento normali . . . . L. 2.500.000.000

In aumento:

Cap. 022002050. — Conferimento regionale al fondo per il concorso sul pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al Fondo centrale di garanzia (finanziamento per lire 200 milioni mediante utilizzazione del fondo globale del cap. 7251 del bilancio 1977, in forza dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, partita: rifinanziamento legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50) . . . . L. 2.700.000.000

Al medesimo stato di previsione sono apportate le seguenti variazioni sugli stanziamenti di cassa:

In diminuzione:

Fondo finale di cassa . . . . . . L. 2.700.000.000

In aumento:

Cap. 022002050 . . . . . . L. 2.700.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1978, n. **13.**

Norme di attuazione della legge statale 8 agosto 1977, n. 546: « Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 17 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano nelle zone identificate con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi del primo comma dell'art. 30 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 2.

I proprietari, o gli aventi causa, di abitazioni e di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976, devono presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'ufficio del genio civile regionale competente per territorio, domanda tendente ad ottenere i benefici di cui all'art. 30 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

La domanda dovrà contenere la descrizione dei danni e la indicazione della spesa necessaria, o sostenuta, per la riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo, per gli interventi sugli edifici di cui al primo comma del presente articolo saranno presi in considerazione i soli lavori indispensabili per la riparazione del danno e relativi alle strutture portanti o comunque connesse con la staticità del fabbricato, nonchè quelli riguardanti strutture essenziali per l'agibilità e l'abitabilità dello stesso e gli altri lavori strettamente conseguenti.

Art. 3.

Entro i successivi 90 giorni l'ufficio del genio civile regionale eseguiti gli accertamenti necessari, invierà alla giunta regionale gli elenchi degli aventi diritto, con l'indicazione della spesa, sostenuta o necessaria per l'esecuzione degli interventi, ritenuta ammissibile.

La giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, provvede a fissare la misura del contributo, che non potrà comunque superare il 75 per cento della spesa, fatti salvi i casi di cui all'art. 30 della legge 8 agosto 1977, n. 546, per i quali è previsto un contributo pari alla spesa stessa.

La quota dello stanziamento risultante dall'applicazione della misura del contributo viene comunicata ai sindaci dei comuni interessati.

Art. 4.

Il sindaco è delegato ad erogare i contributi di cui all'articolo precedente, previo accertamento della titolarità del diritto al contributo e sulla base della certificazione della regolare esecuzione dei lavori redatta a cura dell'ufficio del genio civile regionale che dovrà verificare l'ammissibilità dell'intervento agli effetti della presente legge e la documentazione attestante la spesa sostenuta.

La giunta regionale provvede ad accreditare ai comuni le somme necessarie per la corresponsione dei contributi da liquidare in base alle procedure di cui al precedente comma.

I lavori di cui all'art. 2 dovranno essere ultimati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal contributo.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere con i fondi di cui alla presente legge al finanziamento dei lavori di ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, compresi gli edifici per il culto, di acquedotti, di fognature, di ospedali, e di strade nonchè di ogni altra opera di interesse degli enti locali.

A tal fine gli enti e le istituzioni interessate dovranno presentare all'ufficio del genio civile regionale competente per territorio, apposita domanda, corredata dal progetto dei lavori strettamente necessari per la riparazione del danno, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'ufficio del genio civile regionale, accertata l'ammissibilità delle opere, entro i successivi 60 giorni invierà alla giunta regionale i progetti presentati, corredati dal prescritto parere della commissione consultiva, qualsiasi sia l'importo previsto in progetto.

Per le opere già eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge è ammessa la presentazione di perizie a consuntivo.

La giunta regionale entro i successivi 30 giorni individua le opere da ammettere a finanziamento nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 30 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e in relazione all'entità del danno.

Successivamente il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto all'approvazione dei progetti delle opere e all'impegno della relativa spesa.

La giunta regionale esercita la vigilanza sui lavori a mezzo degli uffici del genio civile regionale e provvede alla nomina dei collaudatori.

Art. 6.

Gli enti già ammessi a beneficiare del contributo di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, per le opere previste dalla presente legge, al fine di ottenere il finanziamento dell'intera spesa necessaria, dovranno presentare negli stessi termini di cui all'articolo precedente apposita domanda alla giunta regionale.

Le somme già erogate quali anticipazioni ai comuni ed altri enti, ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, dovranno essere recuperate sul finanziamento concesso ai sensi del comma precedente.

Art. 7.

Le aziende industriali, commerciali e artigiane, al fine di ottenere i benefici di cui alla lettera *d*) dell'art. 30 della legge 8 agosto 1977, n. 546, dovranno presentare entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'ufficio del genio civile regionale competente per territorio, motivata domanda corredata dal progetto delle opere.

L'ufficio del genio civile regionale accertata l'ammissibilità delle opere, entro i successivi 60 giorni inoltra alla giunta regionale i progetti presentati corredati dal parere della commissione consultiva qualsiasi sia l'importo previsto in progetto.

La giunta regionale entro i successivi 30 giorni decide dell'ammissibilità dell'opera e sulle modalità e misura del contributo, che non potrà comunque superare il 75 per cento della spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1978, n. **14.**

Rifinanziamento con modifiche e integrazioni delle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31, 14 marzo 1975, n. 24 e 2 settembre 1977, n. 52, concernenti: « Interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia » e « Provvedimenti per la costituzione di un consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 17 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dalle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31, 14 marzo 1975, n. 24 e 2 settembre 1977, n. 52, è aumentato della somma di L. 500.000.000 per l'esercizio 1978.

Art. 2.

La Regione promuove la costituzione di un consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto mediante l'erogazione di un contributo di primo avviamento di L. 5.000.000 per ognuna delle cooperative artigiane di garanzia associate.

Per gli anni successivi, al consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia può essere concesso il contributo straordinario previsto dall'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge regionale medesima.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere il contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente dovranno pervenire al presidente della giunta regionale, entro 90 giorni dalla formale costituzione del consorzio, corredate dai seguenti documenti:

copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto;

copia del decreto di omologazione degli atti predetti;

attestazione dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

relazione illustrativa dell'attività che il consorzio intende svolgere nell'esercizio in corso.

Il contributo sarà erogato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Per il conseguimento dei contributi disposti dall'art. 2, il consorzio regionale dovrà essere costituito da almeno sette cooperative artigiane di garanzia in forma di società cooperativa a responsabilità limitata e per il perseguimento, principalmente, delle seguenti finalità:

a) rappresentanza obbligatoria delle cooperative artigiane di garanzia associate per la stipulazione di convenzioni con la Regione e con gli istituti di credito;

b) regolamentazione dei rapporti tra singole cooperative artigiane di garanzia associate e istituti di credito;

c) gestione di un fondo speciale di garanzia per le operazioni di credito d'impianto.

L'atto costitutivo dovrà conferire, inoltre, alla giunta regionale la facoltà di nominare un componente del collegio dei probiviri e del collegio sindacale, con funzioni di presidenti.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 sono abrogati la lettera *c*) dell'art. 1 e l'art. 5 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, l'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 24.

Art. 6.

L'aumento del finanziamento, autorizzato dalla presente legge nella misura complessiva indicata all'art. 1, è destinato per L. 440.000.000 all'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui contratti dai soci delle cooperative artigiane di garanzia con la fidejussione delle medesime, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, e per L. 60.000.000 all'erogazione del cotributo di primo avviamento, di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 1978 in complessive L. 500.000.000 si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo del fondo globale spese d'investimento normali (partita: « Contributo cooperative artigiane di garanzia ») del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 8.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STANZIAMENTI DI COMPETENZA

In diminuzione:

Cap. 096209750. — Fondo globale spese d'investimento normali . . . . L. 500.000.000

In aumento:

Cap. 022002040. — Contributi a favore di cooperative artigiane di garanzia . . . . L. 440.000.000

Cap. 022002041. — Contributo di primo avviamento per la costituzione di un consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia (capitolo di nuova istituzione) . . » 60.000.000

L. 500.000.000

STANZIAMENTI DI CASSA

In diminuzione:

Fondo finale di cassa . . . . . L. 500.000.000

In aumento:

Cap. 022002040 . . . . L. 440.000.000

Cap. 022002041 . . . . » 60.000.000

L. 500.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come delle della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1978, n. **15**.

Norme transitorie e di salvaguardia per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel settore dei servizi sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 17 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fatto divieto agli enti comunali di assistenza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, di procedere ad alienazioni ovvero alla costituzione di diritti reali sui beni immobili o alla alienazione ovvero al conferimento in garanzia di titoli, nonchè di stipulare contratti *ex novo* di affitto, mezzadria, colonia e compartecipazione comunque denominati.

Autorizzazioni a compiere atti in deroga al divieto di cui al comma precedente possono essere concesse, a seguito di motivata richiesta, con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nelle seguenti ipotesi:

a) quando sia necessario destinare il ricavato di alienazione al compimento di opere urgenti di manutenzione straodinaria o di completamento;

b) quando sia necessaria l'utilizzazione del ricavato delle alienazioni per specifiche destinazioni stabilite dalla Regione nel quadro della riorganizzazione e della programmazione dei servizi;

c) quando sia necessario impedire il verificarsi di pregiudizi gravi e irreparabili.

Gli atti posti in essere in violazione del divieto di cui al primo comma e senza la prescritta autorizzazione regionale sono nulli.

Gli amministratori dell'ente e l'impiegato capo ufficio designato dallo statuto o dal regolamento a sottoscrivere l'atto sono personalmente e solidamente responsabili del danno conseguente al compimento degli atti di cui al comma precedente.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del loro scioglimento, è fatto divieto agli enti comunali di assistenza di ampliare comunque l'organico del personale dipendente e di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo, ove le stesse assunzioni comportino un aumento del numero di dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Autorizzazioni a derogare ai divieti di cui al comma precedente possono essere concésse, a seguito di motivata richiesta, con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e previo parere dei comuni interessati, esclusivamente nella seguente ipotesi:

ampliamento o realizzazione di nuove strutture o servizi assistenziali necessarie non procrastinabili.

L'immissione nel ruolo di personale già in servizio sulla base di atti esecutivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e l'attribuzione di qualifiche superiori per il personale già di ruolo possono avvenire solo ove siano previste da norme regolamentari già in atto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e sulla base di apposito concorso o per motivi di anzianità.

Sono nulli i provvedimenti di inquadramento e promozione disposti fuori dei casi di cui ai commi precedenti.

Per gli atti compiuti in violazione dei divieti di cui al presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1978, n. **16**.

Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7: « Provvedimenti per favorire lo sviluppo dei consorzi-fidi tra i titolari di piccole imprese ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 17 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7: « Provvedimenti per favorire lo sviluppo dei consorzi-fidi tra i titolari di piccole imprese », è finanziata con lo stanziamento di L. 400.000.000 per l'esercizio 1978 e di L. 200.000.000 per l'esercizio 1979.

Art. 2.

La ripartizione dei contributi stanziati dalla presente legge tra i consorzi-fidi aventi diritto viene effettuata tenendo conto degli affidamenti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce lo stanziamento.

Per venire incontro alla spesa di impianto e primo avvio dei consorzi-fidi di più recente costituzione è stabilito preliminarmente un contributo di base uguale per tutti i consorzi, riservando a tale scopo fino ad un massimo del 30 per cento dello stanziamento annuale.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1978:

per L. 200.000.000 mediante utilizzazione per pari importo del cap. 7251: « Fondo globale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » del bilancio di previsione 1977;

per L. 200.000.000 mediante riduzione per pari importo del cap. 096209760: « Fondo globale spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo » - partita « Confidi », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Per l'esercizio successivo la spesa farà carico al corrispondente capitolo del relativo bilancio.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è istituito il seguente capitolo con gli stanziamenti di competenza e di cassa a fianco indicati:

	Stanziamento di competenza	Stanziamento di cassa
	—	—
Cap. 022002051. — Contributo per lo sviluppo dei consorzi-fidi tra i titolari di piccole imprese (spesa finanziaria per L. 200.000.000 mediante utilizzazione del fondo globale del cap. 7251 del bilancio 1977, in forza dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72) . . .	L. 400.000.000	L. 400.000.000

Per la copertura dello stanziamento di cassa si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo finale di cassa del bilancio per l'esercizio 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1978

TOMELLERI

(2928)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1978, n. **6**.

Concorso nelle spese sostenute dai comuni di Perugia e di Trevi nell'anno 1975 per l'organizzazione di soggiorni di vacanza per anziani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 22 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Allo scopo di concorrere alle spese sostenute nell'anno 1975 dai comuni di Perugia e di Trevi per l'organizzazione di soggiorni e di vacanza per anziani, è autorizzata la spesa complessiva di L. 97.500.000 — di cui L. 91.500.000 al comune di Perugia e L. 6.000.000 al comune di Trevi — da imputare al cap. 2446,

di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1977, denominato: « Concorso nelle spese sostenute dai comuni di Perugia e Trevi nell'anno 1975 per l'organizzazione di soggiorni di vacanza per anziani ».

All'erogazione dei contributi si provvederà con decreto del presidente della giunta regionale previa presentazione da parte dei comuni interessati della documentazione delle spese sostenute.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte — ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 — con la disponibilità esistente al cap. 3130 del bilancio dell'esercizio 1976 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », in riferimento alla integrazione disposta con legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 febbraio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 *settembre* 1977 (*atto n.* 611) *ed in data* 27 *gennaio* 1978 (*atto* 729) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *febbraio* 1978.

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1978, n. **7.**

Contributo della regione Umbria al fondo regionale trasporti per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 22 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'attesa dell'attuazione del Fondo nazionale trasporti e della definizione dell'intervento finanziario delle province e dei comuni, la Regione istituisce un « Fondo regionale trasporti », per contribuire alle spese di gestione e di esercizio delle aziende di trasporto extraurbano.

Per l'anno 1978 l'ammontare del contributo regionale per il fondo suddetto è di L. 3.750.000.000.

Art. 2.

Sono destinatari dei contributi:

a) le aziende provincializzate e consortili della Regione;

b) le aziende umbre costituite sotto forma di società per azioni, in cui l'ente locale rivesta la posizione di azionista unico o di maggioranza.

Art. 3.

I conributi sono assegnati dalla giunta regionale sulla base:

a) degli autobus/km effettivamente percorsi durante il 1977 sulle autolinee extraurbane di concessione regionale;

b) degli autobus/km percorsi durante il 1977 sulle linee automobilistiche di interesse della regione Umbria di cui al primo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Non sono ammesse a contribuzioni le percorrenze delle autolinee la cui competenza resterà alla Stato dopo il 1° gennaio 1978.

Art. 4.

I contributi che saranno erogati a favore delle aziende concessionarie dell'autolinea sostitutiva della ex ferrovia Spoleto-Norcia e diramazioni e dell'autolinea sostitutiva della ex tranvia extraurbana Terni-Ferentillo e diramazioni si intendono comprensivi delle sovvenzioni annue di esercizio determinate rispettivamente con le deliberazioni consiliari numeri 245 e 246 del 3 giugno 1976 per le autolinee suddette.

Art. 5.

L'onere di cui al secondo comma del precedente art. 1 sarà imputato al cap. 1576 di nuova istituzione del bilancio 1978 denominato « Fondo regionale trasporti » e ad esso sarà fatto fronte con l'incremento delle entrate tributarie di cui agli articoli 1 e 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 febbraio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 *gennaio* 1978 (*atto n.* 726) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *febbraio* 1978.

(2063)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781130)